

## Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo – adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26.08.2022) - intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva *Whistleblowing*).

Come emerge dall’**articolo 1** e dai “considerando”, scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “*che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione*” (considerando 31). Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati.

L’ambito di operatività della direttiva è limitato, alla luce del principio di sussidiarietà che regola l’azione legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza) (**articolo 2**). Inoltre, la normativa ha valore residuale rispetto alle discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori (i riferimenti a tali normative sono contenuti nella parte II dell’allegato). Rimane poi esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché le norme di procedura penale (**articolo 3**).

Entro l’ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per il *whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

La direttiva offre una definizione estremamente ampia di *whistleblower* (**articolo 4**), che include l’insieme dei soggetti, collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano (i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è



ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori). Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei *whistleblowers*, ma a questi ultimi soggetti, di cui all'art. 3 comma 5, non si applica la previsione dell'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 17 commi 2 e 3. Dal punto di vista soggettivo, dunque, la direttiva prevede una tutela molto estesa.

L'**articolo 5** contiene le definizioni.

Quanto all'oggetto della segnalazione, la direttiva fa riferimento, nell'**articolo 2**, a "violazioni del diritto dell'Unione" nei settori elencati; richiama, nel considerando n. 1, la finalità di tutela dell'interesse pubblico ed evidenza, nel considerando numero 22, che gli Stati membri possono escludere dalle tutele le segnalazioni che riguardano "vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore".

Secondo quanto previsto nella direttiva, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici.

L'**articolo 6** della direttiva prevede che la protezione sussiste anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto "fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere". Nel caso di segnalazioni scientemente false la direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del danno.

Il capo II della direttiva (**articoli 7, 8 e 9**) prevede che tutti gli enti pubblici devono dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Devono poi dotarsi di tali canali anche gli enti privati con più di 50 dipendenti (sussistendo peraltro la possibilità per enti privati con un numero di dipendenti tra 50 e 250 di istituire sistemi di segnalazione comuni), nonché gli enti privati che operano in determinati e specifici settori (parte IB e II dell'allegato), indipendentemente dal numero di dipendenti.

Il capo III della direttiva (**articoli 10-14**) prevede che in questi stessi casi, sia per il settore pubblico, sia per il privato, devono essere istituiti canali di segnalazione esterni, ossia sistemi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni affidati ad autorità con caratteri di indipendenza ed autonomia.

La direttiva non stabilisce un ordine tra i due sistemi di segnalazione, ma l'**articolo 7** prevede che "gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni".



Al fine di garantire la tempestività e quindi l'effettività della tutela, si stabilisce l'obbligo per l'ente di dare un avviso di ricevimento all'interessato entro sette giorni e di dare una risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi (o sei in casi particolari).

L'**articolo 15** della direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione attraverso la "divulgazione pubblica", che è, però, subordinata a precise condizioni: che si sia previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi (si fa riferimento, esemplificativamente, al rischio di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione); o che sussista un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse".

Quanto al contenuto delle tutele, l'**articolo 16** prevede l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta, e l'applicazione della legislazione nazionale laddove si apra un procedimento penale a seguito della segnalazione. Nel ribadire la presunzione di innocenza e il diritto di adeguata difesa, la direttiva prescrive che l'identità del segnalato sia tutelata "fintanto che sono in corso indagini" scaturite dalla segnalazione.

L'**articolo 17** prevede che il trattamento di dati personali che discende dalla segnalazione deve essere effettuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia e l'**articolo 18** contempla la disciplina per la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, improntata al rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16.

Altra tutela è rappresentata dal divieto di qualsiasi atto ritorsivo adottato in conseguenza della segnalazione, come previsto dall'**articolo 19**.

Il legislatore comunitario definisce la nozione di "ritorsione" nell'**articolo 5** paragr. 1 n. 11, e ne fornisce una lunga esemplificazione, evidentemente non tassativa nell'**articolo 19**.

L'**articolo 21** paragr. 5 della direttiva prevede, al fine di garantire l'effettività della tutela, l'inversione dell'onere della prova, attribuendo a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.

Sono poi previste all'**articolo 20**, alcune misure di sostegno a favore del segnalante, tra cui consulenze gratuite sui propri diritti e sulle procedure necessarie per attivare le tutele, patrocinio a spese dello Stato in relazione a procedimenti, penali e non, derivanti dalla segnalazione e, sempre in relazione a tali procedimenti, la facoltà di prevedere "misure di assistenza finanziaria e di sostegno, anche psicologico".

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsioni la direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive.



Infine, l'**articolo 21** paragr. 2 e 7 prevede che le segnalazioni effettuate ai sensi della direttiva escludono la responsabilità del *whistleblower* “per la violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni”. Allo stesso modo si prevede l’esclusione della responsabilità “per diffamazione, violazione del diritto d’autore, degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali (...)”, con l’unica condizione che vi siano fondati motivi per ritenere “necessaria la segnalazione”.

L’esonero della responsabilità non riguarda solo gli illeciti connessi alla segnalazione (come, ad esempio, la diffamazione o la divulgazione di notizie coperte da segreto), ma anche le condotte poste in essere al fine di acquisire le informazioni oggetto della segnalazione. In tal caso, però, l’esonero non riguarda la responsabilità penale (che, secondo quanto previsto nell’articolo 21 co. 3, “deve continuare ad essere disciplinata dal diritto nazionale”).

L'**articolo 22** prevede misure per la protezione delle persone coinvolte, assicura diritti e tutele, tra cui la protezione dell’identità (sul punto si segnala un errore di traduzione contenuto nella direttiva, laddove al paragrafo 3 rende applicabile alla tutela dell’identità delle persone coinvolte la disciplina prevista per la protezione dell’identità delle persone “segnalate”, da intendersi in realtà come persone “segnalanti”).

L'**articolo 23** impone di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche e giuridiche che ostacolano le segnalazioni, pongono in essere atti ritorsivi o violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti, nonché alle persone segnalanti che effettuano segnalazioni o divulgazioni pubbliche false, prevedendo, altresì, misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni.

L'**articolo 24** prevede il divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso.

L'**articolo 25** prevede la disciplina relativa al trattamento più favorevole e alla clausola di non regressione.

L'**articolo 26** indica il termine per il recepimento e la disciplina per il periodo transitorio.

Gli **articoli 27, 28 e 29** disciplinano rispettivamente “relazioni, valutazione e revisione”, l’“entrata in vigore” e i “destinatari” della direttiva.

Tanto premesso, la normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l’articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’articolo 6 cit. e ha previsto, all’articolo 3, l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto di ufficio, aziendale,



professionale, scientifico ed industriale). Nel **settore pubblico**, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o la sua responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.

Nel **settore privato**, la tutela del *whistleblower* è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Si è ritenuto, pertanto, di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato, con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6,



comma 2 bis del D.Lgs. 231/01); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001), l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

Si può passare ora all'esame dei contenuti del decreto legislativo.

Il presente decreto è suddiviso in quattro capi: il primo contiene "Ambito di applicazione e definizioni", il secondo "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche", il terzo "Misure di protezione" e il quarto le "Disposizioni finali".

L'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione oggettiva, ossia le violazioni oggetto di possibile segnalazione. Esso ha una portata più ampia rispetto all'ambito di applicazione della direttiva, in quanto non è limitato alle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della direttiva (tenuto conto della modifica all'allegato, parte I.B, apportata dall'art. 47 del regolamento 2020/1937, che ha aggiunto il punto xxi) relativo al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2018/1937), ma anche alle violazioni del diritto nazionale, come sopra precisato.

Le segnalazioni delle violazioni, per rientrare nell'ambito di applicazione del presente decreto, devono avere ad oggetto disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Sono comunque escluse dall'applicazione della nuova disciplina:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi;
- b) le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti di cui all'allegato, Parte II, A parte i regolamenti, che trovano diretta applicazione nell'ordinamento interno, direttive UE elencate nella parte II dell'allegato sono state recepite nella legislazione interna e prevedono discipline specifiche in tema di segnalazioni di illeciti;



- c) la materia della sicurezza e difesa nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari

Resta, inoltre, ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale. Pertanto, nel caso di segnalazioni (che, trasmesse all'autorità giudiziaria, ove contenenti notizie di reato) o denunce contenente notizie di reato le disposizioni applicabili restano quelle del codice di procedura penale; in particolare, si fa riferimento alla fase delle indagini relativamente all'obbligo di segreto; nell'articolo 12 (*“Obbligo di riservatezza”*) viene richiamata (ribadendo l'assunto dell'articolo 1) l'articolo 329 del c.p.p.. Al denunciante sono applicate le disposizioni riguardanti le misure di protezione.

Resta infine ferma anche l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*articolo 3 della direttiva*).

L'**articolo 2** contiene le definizioni rilevanti ai fini del decreto medesimo, riproducendo quelle della direttiva (*articolo 5 della direttiva*, fatta eccezione per la definizione di “autorità competente”, indicata nel decreto (articolo 7 direttamente in ANAC) e prevedendone di nuove (lett. *p*), *q*) e *r*).

L'**articolo 3** individua i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione (*tra i quali quelli indicati nell'articolo 4, paragr. 1, 2, e 3, della direttiva*), nonché i soggetti che godono delle misure di protezione (*articolo 4 paragr. 4 della direttiva*).

L'**articolo 4** disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna, ossia, secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. *p*) e *q*), i «soggetti del settore pubblico» - *le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate* - e i «soggetti del settore privato» - *soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato, parti I.B e parte II, anche se*





*nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)-. Questi ultimi soggetti (n. 3) saranno tenuti ad istituire i canali di segnalazione interni, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001. Ciò al fine di non pregiudicare le tutele in materia di *whistleblowing* previste da tale normativa, allo stato assicurate anche agli enti con meno di cinquanta dipendenti. Il comma 2 bis del d.lgs. 231/2001 (che viene modificato dall'articolo 24 per coordinare la disciplina del presente decreto con quella con quella del D.Lgs. 231/2001) dispone, infatti, che nei modelli di organizzazione e gestione (che gli enti non sono obbligati ad adottare) dovessero essere previsti canali di segnalazione interna.*

I soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di non più di duecento quarantanove dipendenti a tempo indeterminato o a termine possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni interne e per l'eventuale istruttoria da svolgere, fermi restando l'obbligo di riservatezza e gli altri obblighi previsti, in capo alle persone o ai servizi interni, dal presente articolo (rispetto alla previsione di cui al paragrafo 6 dell'art. 8 della direttiva, che fa riferimento ai "soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori", non è stato introdotto tale limite minimo, in quanto il decreto si applica, tra gli altri, ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 lett. q), anche qualora abbiano meno di cinquanta dipendenti). I Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono prevedere canali e procedure di segnalazione interna condivisi, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative.

L'articolo individua i destinatari delle segnalazioni interne sulla base di quanto previsto, per il settore pubblico, dall'articolo 54-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, per il settore privato, dall'articolo 6, commi 1, lett. b), 4 o 4-bis del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; gli altri soggetti del settore pubblico e privato, diversi da quelli sopra indicati, devono individuare la persona o il servizio, anche esterni alla struttura, alla quale le segnalazioni devono essere rivolte.

L'**articolo 5** disciplina iter procedurale successivo alla segnalazione. In particolare, in attuazione della direttiva, sono stati introdotti i termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa (*articoli 7, 8 e 9 della direttiva*).

I soggetti del settore pubblico e del settore privato sopra indicati sono tenuti a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno su tali canali e procedure, nonché sui canali e procedure per le segnalazioni esterne (*articolo 7 paragr. 2 e 3 della direttiva e articolo 10 della direttiva*).





Colui che ha effettuato la segnalazione anonima ed è stato successivamente identificato possa beneficiare della protezione, come previsto nella disposizione dell'articolo 6, paragr. 3 della direttiva, attuata nel presente decreto all'articolo 16, comma 4.

L'**articolo 6** prevede le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per il settore privato. E' possibile procedere a dette segnalazioni solo laddove ricorrano determinate condizioni, specificamente indicate (*articoli 10, 11, 12 e 13 della direttiva*), con ciò intendendosi rispettare la direttiva che mira ad incoraggiare le segnalazioni interne.

L'**articolo 7**, alla luce di quanto già previsto, per il settore pubblico, dall'articolo 54 bis cit., indica quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, l'ANAC e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza, canali che vanno necessariamente istituiti (*articolo 12, paragr. 1, lett. a) della direttiva*).

È prevista, inoltre, la trasmissione all'ANAC della segnalazione presentata ad un'autorità incompetente, trasmissione di cui va dato contestuale avviso alla persona segnalante (*articolo 11, paragr. 6*).

L'**articolo 8** indica i compiti del personale, specificatamente formato, addetto a ricevere la segnalazione (*articolo 12, paragr. 4 della direttiva*) e introduce i termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa. È inoltre previsto che sia data comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria e che le informazioni relative alle segnalazioni siano trasmesse alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti. (*articolo 11, paragr. 2 della direttiva*).

E' stata prevista la trasmissione, da parte di ANAC, alle Autorità, amministrative o giurisdizionali, ivi compresi gli organi ed organismi dell'Unione europea, delle informazioni sulle violazioni rientranti nelle ordinarie competenze di queste, affinché siano svolti gli accertamenti e siano intraprese le azioni necessarie. L'ANAC dà prontamente avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni alla persona segnalante.

E' prevista inoltre la trasmissione da parte di ANAC alla Commissione europea di informazioni (art. 27, paragr. 2, della direttiva), nonché che l'ANAC, in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, possano trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'**articolo 9** prevede una serie informazioni relative alle procedure di segnalazione sia interna che esterna, nonché alle misure di protezione che ANAC deve pubblicare sul proprio sito web (*articolo 7, paragr. 2 e 3, articolo 10 e articolo 13 della direttiva*).



L'**articolo 10** prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC – sentito il Garante per la protezione dei dati personali - per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le linee guida devono essere riesaminate periodicamente, almeno una volta ogni tre anni (*articolo 14 della direttiva*).

L'**articolo 11** prevede, per permettere all'ANAC di poter ottemperare alle ulteriori competenze che le vengono assegnate con il presente decreto l'aumento del personale. Per gli oneri economici di ANAC derivanti da tale disposizione (come precisati nella relazione tecnica) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 12** prevede come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possano essere utilizzate o divulgate, se non per dare seguito alle stesse, ove necessario (*principio previsto dall'art. 16 par. 4 della direttiva solo con riferimento al segreto commerciale*) e disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Nella disposizione vengono richiamate le previsioni di cui all'articolo 54 bis, comma 3, cit., che già disciplinano l'obbligo di riservatezza nei procedimenti penali, contabili e disciplinari; con riferimento a questi ultimi è stato precisato che il consenso debba essere espresso, come richiesto dalla direttiva.

È, altresì, prevista, nel caso di rivelazione dell'identità del segnalante (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare), la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati (*art. 16 della direttiva*).

E' garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, tra cui il segnalato, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le persone coinvolte godono del diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza, nonché del diritto di difesa sulla base delle disposizioni della normativa nazionale previste in materia (*articolo 22 della direttiva*).

Si prevede, infine, che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

L'**articolo 13** disciplina il trattamento dei dati personali (*articolo 17 della direttiva*) e l'**articolo 14** disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione, differenziando a seconda che la segnalazione sia stata presentata mediante



linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato oppure mediante linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato o, infine, oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto. Deve essere garantita la riservatezza del segnalante (*articolo 18 della direttiva*).

**L'articolo 15** disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto: che sia stata effettuata una precedente segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, e non è stato dato adeguato seguito nei termini ivi previsti; oppure che la segnalazione non sia stata effettuata poiché il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio: situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile); o ancora che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa essere inefficace considerate le circostanze del caso concreto (ad esempio, il rischio che vengano occultate o distrutte prove; che un'autorità sia collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione).

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia (*articolo 15 della direttiva*).

**L'articolo 16** detta le condizioni per la protezione del segnalante, valorizzando a tal fine la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando, altresì, che i motivi che lo hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. La tutela è assicurata, in caso di segnalazione o divulgazione anonima anche al segnalante che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni; nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione. (*articolo 6 della direttiva*).

**L'articolo 17** prevede il divieto di ritorsione ed è fornita una esemplificazione delle stesse fattispecie ritorsive (di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a)), sia pur non esaustiva, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva (*articolo 19 della direttiva*).

È prevista l'inversione dell'onere della prova in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate ed al danno subito, spettando al soggetto che ha posto in essere le condotte o gli atti vietati di cui alla stessa disposizione dimostrare che gli stessi sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione pubblica e che il danno subito è derivato dalla segnalazione, tranne con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 5 (*articolo 21, paragr. 5 della direttiva*), sui quali incombe dunque l'onere probatorio qualora lamentino di aver subito ritorsioni o di avere subito un danno a seguito delle stesse.



**L'articolo 18** prevede misure di sostegno in favore della persona segnalante; tali misure sono assicurate dagli enti del Terzo settore ivi indicati, che sono inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità, alle persone segnalanti, misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dall'ordinamento interno e da quello dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea. (*articolo 20 della direttiva*).

Non si è prevista una specifica disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, trovando applicazione il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Al riguardo si precisa, quanto alle direttive 2016/1919 e 2008/52/CE, richiamate dall'art. 20, parag. 1 lett. c della direttiva, che la prima, relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, è stata recepita con D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24, che ha integrato il citato d.P.R. 115/2002; mentre, in relazione alla seconda, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della delega prevista dall'articolo 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) della legge 69/2009, ha previsto all'articolo 17 comma 5 bis che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. [...]”.

È inoltre previsto che l'Autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo.

**L'articolo 19** disciplina le misure di protezione dalle ritorsioni, prevedendo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la comunicazione all'ANAC delle misure ritorsive adottate. È stata eliminata la possibilità, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, di comunicare le misure ritorsive all'Ispettorato del lavoro, essendo stata prevista la sola competenza dell'ANAC



anche nel settore privato. È prevista comunque la possibilità per l'ANAC di delegare la sola attività istruttoria ai competenti Ispettorati.

È prevista la nullità degli atti ritorsivi e la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

L'**articolo 20** prevede la limitazione di responsabilità del segnalante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3, introducendo una scriminante in materia penale più ampia di quella contenuta nell'articolo 3, della legge 30 novembre 2017, n. 179. E', infatti, previsto che il soggetto che effettua la segnalazione o denuncia o divulgazione pubblica non sia punibile, non solo in caso di violazione del segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e 2015 del codice civile, , ma anche nel caso di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, nonché nell'ipotesi in cui la stessa persona riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta. La condizione posta ai fini dell'operatività della scriminante è che al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e quando la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. In tal caso, viene esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni è fatta salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato; viene, invece, esclusa altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (*articolo 21 paragr. 3 della direttiva*).

E' prevista, infine, una clausola di chiusura nella quale è fatta salva la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (*articolo 21, paragr. 4 della direttiva*).

E' stato previsto che i soggetti ai quali si applica il decreto legislativo 231/2001 debbano introdurre, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti indicati nello stesso articolo 20. Ciò è stato previsto in quanto già stabilito dall'art. 6, comma 2 bis, lett. d) del predetto decreto e considerato che detta disposizione viene modificata.

L'**articolo 21** disciplina le sanzioni amministrative applicabili, sia nel settore pubblico che nel settore privato, dall'ANAC, all'esito della sua istruttoria, tenuto conto dell'articolo 54 bis comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle previsioni della direttiva (*articolo 23 della direttiva*). Sono state inoltre previste sanzioni amministrative anche per la mancata istituzione di canali di



segnalazione, ovvero qualora non siano state adottate procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni. Non si è ritenuto di riprodurre il paragrafo 2 dell'articolo 23 della direttiva, potendo le segnalazioni e divulgazioni "scientemente false" integrare fattispecie criminose ai sensi della normativa nazionale vigente (per es. il delitto di calunnia); in tal caso, anche il risarcimento dei danni per il segnalato è comunque garantito dalla normativa nazionale.

**L'articolo 22** prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (*articolo 24 della direttiva*).

**L'articolo 23** prevede l'abrogazione delle vigenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di *whistleblowing*. Tale abrogazione si giustifica alla luce del fatto che le medesime sono state trasposte nel presente decreto, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

**L'articolo 24** detta la disciplina transitoria e di coordinamento. Prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore; fino ad allora si continua ad applicare la disciplina di cui alla legge 179/2019, disciplina che deve essere applicata anche per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Al fine di coordinamento tra le norme, sono stati modificati i seguenti articoli: l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e articolo 2-undecies, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché l'articolo 6, comma 2 bis del decreto legislativo 231 del 2001.

**L'articolo 25** ("Disposizioni finanziarie") prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eccetto quanto previsto dall'articolo 11. Agli adempimenti connessi alle attività istituzionali previste per l'ANAC si farà fronte con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11, come specificato nella relazione tecnica.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



<b>Direttiva 2019/1937</b>	<b>Decreto legislativo attuativo della direttiva 2019/1937</b>
<p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;"><b>AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI PROTEZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione e definizioni</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Scopo</b></p>	
<p>Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione materiale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Ambito di applicazione oggettivo)</i></p>
<p>1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:</p> <p>a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:</p> <p>i) appalti pubblici;</p> <p>ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;</p> <p>iii) sicurezza e conformità dei prodotti;</p> <p>iv) sicurezza dei trasporti;</p> <p>v) tutela dell'ambiente;</p> <p>vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;</p> <p>vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;</p> <p>viii) salute pubblica;</p> <p>ix) protezione dei consumatori;</p>	<p>Art. 1 commi 1, 2, 3, 4</p>





<p>x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi</p> <p>b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE, e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;</p> <p>c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.</p>	
<p>2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.</p>	<p>v. art. 1, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali</b></p>	
<p>1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione.</p>	<p>v. art. 1, comma 2.</p>
<p>2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione.</p>	<p>v. art. 1, comma 2.</p>



<p>3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:</p> <p>a) la protezione delle informazioni classificate;</p> <p>b) la protezione del segreto professionale forense e medico;</p> <p>c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;</p> <p>d) norme di procedura penale.</p>	<p>v. art. 1, comma 3.</p>
<p>4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all'autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.</p>	<p>v. art. 1, comma, 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione personale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Ambito di applicazione soggettivo)</i></p>
<p>1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:</p> <p>a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;</p> <p>b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;</p> <p>c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;</p>	<p>Art. 3 comma 1</p>



d)qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.	
2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.	Art. 3 comma 2
3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative.	art. 3, comma 2, lett. a)
4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:  a) ai facilitatori;  b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e  c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.	Art. 3 commi 3 e 4
<i>Articolo 5</i> <b>Definizioni</b>	<b>Art. 2</b> <i>(Definizioni)</i>
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:  1) «violazioni»: atti od omissioni che:  i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2; oppure  ii) vanificano l'oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell'Unione e nei settori che	Art. 2



rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2;

2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;

3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all'articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;

5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;

6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;

7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;

8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;

9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;

10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come



<p>persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;</p> <p>11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante</p> <p>12) seguito»: l'azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;</p> <p>13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;</p> <p>14) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Condizioni per la protezione delle persone segnalanti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Condizioni per la protezione del segnalante)</i></p>
<p>1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:</p> <p>a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e</p> <p>b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell'articolo 7 o esternamente a norma dell'articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell'articolo 15.</p>	<p>Art. 16 commi 1, 2, 3</p>



<p>2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell'Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni.</p>	<p><b>Opzione non esercitata</b></p>
<p>3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.</p>	<p>Art. 16 comma 4</p>
<p>4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell'Unione violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna</p>	<p>Art. 16 comma 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Canali di segnalazione interna)</i></p>
<p>1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.</p>	<p>Art. 4</p>
<p>2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.</p>	<p>v. art. 6</p>
<p>3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore</p>	<p>v. art. 5, comma 1, lett. e).</p>



<p>pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Obbligo di istituire canali di segnalazione interni</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p>
<p>2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell'ambito della loro attività professionale.</p>	<p>v. art. 3 e 4</p>
<p>3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori.</p>	<p>v. art. 2, comma 1, lett. q), num. 1.</p>
<p>4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.</p>	<p>Art. 2, comma 1, lett. q), num. 2) e 3)</p>
<p>5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato.</p>	<p>v. art. 4, comma 2.</p>
<p>6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l'obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di</p>	<p>v. art. 4, comma 4.</p>





<p>mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione.</p>	
<p>7. In seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>
<p>8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.</p>	
<p>9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.</p> <p>Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10.000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.</p>	<p>v. art. 3</p> <p>v. art. 4, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Procedure per la segnalazione interna e relativo</b></p>	
<p>1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all'articolo 8 comprendono i seguenti elementi:</p>	



<p>a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato;</p> <p>b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;</p> <p>c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;</p> <p>d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);</p> <p>e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;</p> <p>f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;</p> <p>g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell'articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p> <p>Art. 5 comma 1 lett. a)</p> <p>Art. 4 comma 2</p> <p>Art. 5</p> <p><b>Opzione non esercitata</b></p> <p>Art. 5 comma 1 lett. d)</p> <p>Art. 5 comma 1 lett. e)</p>
<p>2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante,</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p>



mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.	
--	--

<b>CAPO III SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO</b>	
<i>Articolo 10</i> <b>Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni</b>	<b>Art. 6</b> <i>(Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)</i>
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.	Art. 6
<i>Articolo 11</i> <b>Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni</b>	<b>Art. 7</b> <i>(Canali di segnalazione esterna)</i>
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate.	Art. 7
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:  a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni;  b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l'autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;  c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;	<b>Art. 8</b> <i>(Attività dell'ANAC)</i>  Art. 8, commi 1, 2 e 3



<p>d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;</p> <p>e) comunichino alla persona segnalante l'esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;</p> <p>f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.</p>	
<p>3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.</p>	<p>Art. 8 comma 5</p>
<p>4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.</p>	<p>v. art. 8 comma 5</p>
<p>5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito</p>	<p>v. art. 8, comma 4.</p>



d'applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d).	
6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.	v. art. 8, comma 2.
<i>Articolo 12</i> <b>Progettazione dei canali di segnalazione esterna</b>	
1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:  a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato dell'autorità competente;  b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 18, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.	v. art. 7, comma 1
2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.	v. art. 7, comma 2
3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni.	v. art. 7, comma 1



<p>4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:</p> <p>a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;</p> <p>b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;</p> <p>c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario.</p>	<p>v. art. 8, comma 1.</p>
--	----------------------------

<p>5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni.</p>	<p>v. art. 8, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p><b>Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito)</i></p>
<p>Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;</p> <p>b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all'articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;</p> <p>c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;</p> <p>d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5</p>	<p>Art. 9, comma 1</p>



<p>e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;</p> <p>e) il tipo di seguito da dare;</p> <p>f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;</p> <p>g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'autorità competente siano protette dall'incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; e</p> <p>h) le informazioni di contatto del centro d'informazione o dell'autorità amministrativa indipendente unica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se del caso.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><b>Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> (Adozione di Linee guida)</p>
<p>Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell'ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.</p>	<p>Art. 10, comma 2</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV <b>DIVULGAZIONI PUBBLICHE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i></p> <p><b>Divulgazioni pubbliche</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> (Divulgazioni pubbliche)</p>
<p>1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all'articolo</p>	<p>Art. 15 comma 1</p>





<p>9, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure</p> <p>b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:</p> <p>i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure</p> <p>ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.</p>	
<p>2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d'informazione.</p>	<p>Art. 15 comma 2</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b> <b>DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE</b> <b>SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Obbligo di riservatezza</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <i>(Obbligo di riservatezza)</i></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.</p>	<p>Art. 12 comma 1</p>
<p>2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.</p>	<p>Art. 12 commi da 2 a 8</p>



<p>3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione</p>	<p>v. art. 12, comma 6</p>
<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulgino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato</p>	<p>v. art. 12, comma 1</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <b>Trattamento dei dati personali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <i>(Trattamento dei dati personali)</i></p>
<p>Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.</p>	<p>Art. 13</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <b>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni)</i></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.</p>	<p>Art. 14 comma 1</p>
<p>2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e</p>	<p>Art. 14 comma 2</p>



<p>le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.</p>	
<p>3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma.</p>	<p>Art. 14 comma 3</p>
<p>4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l'incontro: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.</p>	<p>Art. 14 comma 4</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>MISURE DI PROTEZIONE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> <b>Divieto di ritorsione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <i>(Divieto di ritorsione)</i></p>



<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione; e) note di merito o referenze negative; f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito; l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi; n) l'annullamento di una licenza o di un permesso; o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.</p>	<p>Art. 17, commi 1 e 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i> <b>Misure di sostegno</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <b>Misure di sostegno</b></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:</p> <p>a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;</p> <p>b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e</p> <p>c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e</p>	<p>Art. 18 commi 1, 2, 3</p>



del Consiglio ( 48), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.	
2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari. 3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.	v. art. 18, comma 1.
<i>Articolo 21</i> <b>Misure di protezione dalle ritorsioni</b>	<i>Articolo 19</i> <b>Protezione dalle ritorsioni</b>
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all'articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.	Art. 17, commi 2 e 3 e art. 19
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.	<b>Art. 20</b> <i>(Limitazioni della responsabilità)</i>
3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l'acquisizione o l'accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale.	v. art. 20, comma 3.
4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile.	v. art. 20, comma 4.
5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un'altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver	v. art. 17, commi 2, 3.



<p>effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.</p>	
<p>6. Le persone di cui all'articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>v. art. 19, comma 4 e 5.</p>
<p>7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all'articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.</p>	<p>v. art. 20 co. 1</p>
<p>8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all'articolo 4.</p>	<p>v. art. 19 co. 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p><b>Misure per la protezione delle persone coinvolte</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.</p>	<p><i>artt. 27 e 111 della Costituzione; art. 34 cod. proc. pen. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento); art. 36 cod. proc. pen. (Astensione); art. 37 cod. proc. pen. (Ricusazione); art. 45 cod. proc. pen. (Casi di rimessione); art. 65 cod. proc. pen. (interrogatorio nel merito); art. 96 cod. proc. pen. (Difensore di fiducia); art. 97 cod. proc. pen.</i></p>



	<p>(Difensore di ufficio); art. 121 cod. proc. pen. (memorie e richieste delle parti); art. 294 cod. proc. pen. (interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale); art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari); art. 466 cod. proc. pen. (facoltà dei difensori); art. 474 cod. proc. pen. (assistenza dell'imputato all'udienza); art. 482 cod. proc. pen. (diritto delle parti in ordine alla documentazione); art. 568 cod. proc. Pen. (Regole generali); art. 588 cod. proc. pen. (Sospensione della esecuzione).</p> <p>Art. 99 cod. proc. Civ. (Principio della domanda); art. 101 cod. proc. Civ. (Principio del contraddittorio), art. 115 cod. proc. Civile (Disponibilità delle prove); art. 117 cod. proc. Civ. (Interrogatorio non formale delle parti);</p> <p>DPR 115/2002 Patrocinio a spese dello Stato:</p> <p>Art. 74 (Istituzione del patrocinio)  Art. 75 (Ambito di applicabilità)  Art. 76 (Condizioni per l'ammissione);</p> <p>Codice del processo amministrativo:</p> <p>Art. 1 – Effettività  Art. 2 - Giusto processo  Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi  Art. 7 - Giurisdizione amministrativa</p>
2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.	<p>Codice di procedura penale: art. 114 cod. proc. pen. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini); art. 329 cod. proc. pen. (obbligo del segreto); art. 335 cod.proc. pen. (registro delle notizie di reato).</p>
3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell'identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone coinvolte.	<p>v. art. 12, comma 7.</p>
<b>Articolo 23 Sanzioni</b>	<b>Art. 21 (Sanzioni)</b>
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che: a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni; b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;	<p>Art. 21, comma 1</p>





<p>c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4; d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16.</p>	
<p>2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.</p>	<p><i>Sul punto non è stata attuata la direttiva in quanto le segnalazioni e divulgazioni "scientemente false" possono integrare: il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p.; il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.; è prevista l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i></p> <p><b>Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso)</i></p>
<p>Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i></p> <p><b>Trattamento più favorevole e clausola di non regressione</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2.</p>	
<p>2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 26</i></p> <p><b>Recepimento e periodo transitorio</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Abrogazione di norme</b></p>
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi</p>	<p>Art. 23</p> <p>v. art. 24.</p>





<p>all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.</p> <p>3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p>	
	<p><i>Articolo 24</i> <b>Disposizioni transitorie e di coordinamento</b></p>
<p><i>Articolo 27</i> <b>Relazioni, valutazione e revisione</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.</p>	<p>Art. 24, comma 1</p>
<p>2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti; b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.</p>	<p>v. art. 8, comma 3.</p>
<p>3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell'Unione, in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro</p>	



<p>allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.</p>	
<p>4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i> <b>Entrata in vigore</b></p>	
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29</i> <b>Destinatari</b></p>	
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO</b></p>



***Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.***

## **RELAZIONE TECNICA**

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta dalla Legge di delegazione europea 2021 (Legge n. 127 del 2022) al fine di recepire nell’ordinamento interno i principi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il concetto di whistleblower o informatore sugli illeciti è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 90/2012 che ha previsto l’inserimento dell’articolo 54-*bis* nel D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, il quale ha introdotto la tutela del dipendente pubblico che decida di segnalare illeciti commessi all’interno dell’ente in cui opera. A far data dal 2017 la disciplina del whistleblowing è stata estesa anche al settore privato. La legge 179/2017, infatti, oltre a potenziare la tutela del whistleblower impiegato nel settore pubblico mediante un rafforzamento dei sistemi già previsti dall’articolo 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, ha previsto la possibilità di istituire specifici sistemi di tutela per quanti, nell’ambito del settore privato, operassero una segnalazione di illecito. Ciò ha modificato in parte il percorso tracciato dal D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione. La direttiva “de qua”, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 10 dicembre 2022, è stata emanata per favorire l’emersione di illeciti di differente natura, commessi all’interno delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, di concessionari di pubblici servizi, di società a controllo pubblico e di società in *house* (c.d. *soggetti del settore pubblico*) ed anche dei soggetti di diritto privato, imprese ed aziende operanti in svariati settori del mercato tra i quali soprattutto quelli degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, di quanto concerne i prodotti immessi nel mercato interno e in particolare la filiera alimentare, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della protezione dei dati personali.

Rispetto all’attuale quadro normativo italiano in materia di segnalazione di illeciti, la Direttiva UE estende l’obbligo di avere un canale informatico a disposizione dei whistleblower a tutte le aziende con più di 50 dipendenti nel settore privato, e agli stati, alle amministrazioni regionali e agli enti locali con oltre 10 mila abitanti in quello pubblico.

I datori di lavoro individueranno le modalità più idonee all’esercizio delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie di tutela e riservatezza del whistleblower e protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Deve trattarsi, ad ogni modo, di segnalazioni su illeciti previsti dalla normativa di recepimento della



direttiva, inviate da dipendenti, ma anche da soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative cioè da soggetti esterni all'impresa ma che sono entrati direttamente in contatto con essa. Si segnala che le misure di protezione a cui viene dedicato un intero capo (III) si applicano anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro delle persone segnalanti o di coloro che hanno sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado o da stabile legame affettivo con le persone segnalanti o con coloro che hanno sporto denuncia e che potrebbero rischiare ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo nel quale prestano la propria attività, salva la previsione dell'articolo 17 commi 2 e 3 nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

Il provvedimento si compone di **25 articoli** suddivisi in 4 Capi che di seguito vengono esaminati.

## **Capo I**

### **Ambito di applicazione e definizioni**

Con **l'articolo 1**, viene fornito l'ambito di applicazione oggettivo, specificando che la segnalazione di una violazione deve essere effettuata non per scopi personali, ma nell'interesse pubblico e ha per oggetto violazioni del diritto nazionale o del diritto dell'Unione europea.

In particolare non si applicano le disposizioni del provvedimento alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione europea.

Si segnala che restano impregiudicate le disposizioni di procedura penale, nonché quelle in materia di protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni.

*Stante il carattere ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**L'articolo 2** contiene le definizioni relative agli elementi indicati nella direttiva quali ad esempio, "le violazioni", "informazioni sulle violazioni", "le segnalazioni" sia interne che esterne, "la divulgazione pubblica", "persona segnalante", "facilitatore", "contesto lavorativo", "persona coinvolta", "riscontro", "seguito", "soggetti del settore pubblico e del settore privato", "ritorsione", "seguito" e "riscontro".

*Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale e definitoria che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Riguardo **all'articolo 3**, la norma identifica l'ambito di applicazione soggettivo, vale a dire le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto tutte interessate dalla tutela per la segnalazione degli illeciti e che sono suscettibili di eventuali atti ritorsivi. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il



rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, salva la previsione dell’articolo 17 commi 2 e 3, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

## **Capo II**

### **Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche**

Con gli **articoli 4 e 5** denominati rispettivamente “*Canali di segnalazione interna*” e “*Gestione del canale di segnalazione interna*”, vengono fissate tutte le indicazioni necessarie, per l’attivazione e gestione tanto nel settore pubblico che privato, sentite le rappresentanze o le O.O.S.S., di canali che garantendo la riservatezza del segnalante permettano alle persone di effettuare segnalazioni. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato, entrambi autonomi ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e, il personale destinato alla gestione dei canali di segnalazione è specificatamente formato nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati destinati alla formazione. Si prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche o in forma orale. Inoltre, viene individuato obbligatoriamente in ambito pubblico, nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto a cui devono essere effettuate le segnalazioni, mentre in ambito privato, tali segnalazioni devono essere effettuate al soggetto che svolge, all’interno dell’ente, funzioni di vigilanza, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Si rappresenta, al riguardo, che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. L’articolo descrive poi la forma e modalità con le quali le segnalazioni devono essere effettuate. Particolarmente dettagliate sono le disposizioni successive al ricevimento della segnalazione che prevedono, tra il resto, che coloro che sono deputati al loro ricevimento devono rilasciarne al segnalante relativo avviso entro sette giorni e mantengono interlocuzioni con la stessa dando diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute.

Rilevanti sono le previsioni relative alle informazioni che debbono essere chiare, visibili e accessibili sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni e quelle che prevedono che laddove il soggetto, tanto privato che pubblico, sia dotato di un sito internet, le stesse informazioni debbono esservi anche pubblicate.

*Si tratta di disposizioni di carattere organizzativo rientranti nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici, che potranno essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2, dell’articolo 4, si rappresenta che tale possibilità è da considerare come facoltativa e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie nell’ambito degli ordinari*



*stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, già destinate all'approvvigionamento di servizi e attuabile attraverso la riprogrammazione dell'attività contrattuale.*

**L'articolo 6** denominato: “*Condizioni per l'effettuazione della segnalazioni esterna*”, stabilisce che, nel caso in cui non siano previsti in quanto non obbligatori o istituiti canali di segnalazione interna di cui all'articolo 4 ovvero possa ritenersi che tali canali non siano efficaci nel trattare la segnalazione, anche alla luce del contesto ambientale, o che possa determinarsi il rischio di ritorsione la segnalazione può essere effettuata su un canale esterno.

**Gli articoli 7 e 8** disciplinano il canale di segnalazione esterna attivato direttamente all'ANAC sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

E', in tal senso, prevista l'istituzione di un canale di segnalazione indipendente ed autonomo per il ricevimento e la trattazione delle segnalazioni, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza delle persone segnalanti e delle informazioni segnalate. Si evidenzia che le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC oppure in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché qualora la persona lo richieda anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Si rappresenta che la segnalazione inoltrata a soggetto diverso dall'ANAC, deve essere comunque inviata all'autorità competente entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le attività dell'ANAC sono espletate in modo dettagliato sia in relazione all'ambito informativo offerto a qualsiasi persona interessata sia nei confronti del segnalante destinatario di alcune specifiche azioni collegate e successive alla segnalazione operata.

In particolare, si segnala che l'ANAC dispone il rinvio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio, ed entro tre mesi dall'avviso chiede al soggetto destinatario del rinvio informazioni sul seguito dato o che intende dare. Entro sei mesi dall'avviso, l'ANAC fornisce riscontro alla persona segnalante sulle informazioni ricevute dal soggetto destinatario del rinvio.

Annualmente l'ANAC relaziona la Commissione europea, sul numero delle segnalazioni esterne ricevute e sul volume e l'esito delle procedure avviate a seguito delle segnalazioni, nonché l'accertamento dei danni finanziari.

Di rilievo anche la disposizione in virtù della quale l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

**L'articolo 9** disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito stabilendo che nel sito dell'ANAC venga dedicata una sezione accessibile e facilmente identificabile alla pubblicazione anche di informazioni sulle misure di protezione adottate, sui contatti e sulle modalità di gestione delle segnalazioni esterne gestite da ANAC.

**L'articolo 10** è dedicato alle Linee guida redatte dall'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Preposto al ricevimento ed alla trattazione delle informazioni è il personale dell'ANAC, adeguatamente formato allo scopo. Si segnala, inoltre, che l'ANAC pubblica sul proprio sito web, in una sezione separata, le informazioni relative ai canali ed alle procedure di segnalazione



interna ed esterna, nonché una serie di informazioni relative alle condizioni di accesso alla tutela prevista con il presente decreto, le procedure applicabili e i dati di contatto.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle modalità di utilizzo dei canali per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Inoltre, l'ANAC, riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Altri compiti sono inseriti dal Capo II nel quale sono previste le disposizioni in materia di misure di protezione dalle ritorsioni, misure per la protezione delle persone coinvolte (articolo 16) e divieto di ritorsioni (articolo 17).

In conseguenza dell'insieme delle previsioni indicate va collocata la disposizione relativa al personale ANAC e alla copertura finanziaria prevista **dall'articolo 11**.

Si rende, infatti, necessario un intervento di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative sopra indicate, in modo da assicurare un presidio costante dei processi attraverso l'ampliamento della dotazione organica della suddetta Autorità.

Nello specifico, e in considerazione dei nuovi, maggiori compiti assegnati all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, occorre prevedere un adeguamento della dotazione del personale dell'Autorità mediante un incremento ulteriore sebbene in un numero limitato che consentirebbe alla stessa ANAC di acquisire professionalità tecnico-specialistiche idonee allo svolgimento di mansioni dell'area informatica e/o dell'area economico-statistica da considerarsi imprescindibili ai fini di un efficace, tempestivo e pieno sviluppo degli obiettivi di sua competenza. Tali maggiori unità di personale sono state stimate in n. 10 unità di funzionari e n. 2 operativi da distribuire nei quattro uffici informatici, la cui dotazione attuale non è sufficiente a garantire i nuovi compiti assegnati, essendo gli addetti impegnati nello sviluppo della banca dati contratti pubblici, nella creazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nello sviluppo del portale unico sulla trasparenza e nel potenziamento degli attuali sistemi informativi interni.

Altre esigenze sono state manifestate per l'acquisizione di personale giuridico specialistico, da qualificare nella materia (n. 4 nuovi funzionari e n. 2 operativi per l'ufficio whistleblowing, attualmente dotato solo di n. tre funzionari e n. due operativi; n. 2 unità di funzionari da inserire nell'ufficio sanzioni, che sostituiranno i due pensionamenti prossimi e n. 2 funzionari nell'ufficio che si occupa di linee guida, ove sono presenti solo due funzionari in dotazione).

Si prevede, pertanto, di implementare la dotazione organica della stessa Autorità mediante reclutamento di complessive 22 unità di personale con professionalità tecniche - specialistiche di cui n. 18 funzionari e n. 4 operativi – da inquadrare al livello iniziale delle rispettive scale stipendiali secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

La stima prudenziale dell'impatto economico-finanziario derivante dalle assunzioni delle predette unità di personale considerata con decorrenza 1° luglio 2023 è riportato di seguito nel prospetto riassuntivo





che evidenzia un trend decennale comprensivo delle progressioni di carriera (ipotizzate pari a due livelli medi annui - art. 32 e art. 40 del Regolamento Anac) suddiviso fra le competenze lorde dovute al personale e gli oneri a carico dell'amministrazione (24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR).

ANAC - STIMA ONERI PER L'IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA														
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
n	18	F0	Competenze lorde	745.708,93	1.348.679,63	1.423.576,10	1.483.863,05	1.564.888,75	1.627.773,60	1.723.511,55	1.829.301,82	1.937.470,05	2.031.364,80	15.716.138,28
			Costo Azienda*	247.575,37	547.961,22	582.677,39	607.254,94	640.682,67	666.394,75	715.994,18	760.571,46	805.223,19	845.238,38	6.419.573,55
n	4	I1	Competenze lorde	115.405,04	199.398,33	208.552,83	217.892,63	227.424,45	237.132,13	248.335,90	267.088,42	286.297,59	305.963,98	2.313.491,29
			Costo Azienda*	38.314,47	81.622,66	85.911,72	89.777,79	93.723,16	97.742,45	102.382,09	110.164,99	118.137,15	126.298,83	944.075,31
<b>Totale</b>				Competenze lorde	861.113,97	1.548.077,96	1.632.128,93	1.701.755,67	1.792.313,20	1.864.905,74	1.971.847,46	2.096.390,24	2.223.767,64	18.029.629,57
				Costo Azienda*	285.889,84	629.583,88	668.589,11	697.032,73	734.405,84	764.137,20	818.376,27	870.736,45	923.360,34	7.363.648,86
<b>Totale Oneri</b>					<b>1.147.003,81</b>	<b>2.177.661,84</b>	<b>2.300.718,04</b>	<b>2.398.788,41</b>	<b>2.526.719,03</b>	<b>2.629.042,93</b>	<b>2.790.223,72</b>	<b>2.967.126,69</b>	<b>3.147.127,98</b>	<b>25.393.278,43</b>

\*Costo Azienda: 24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR

Le ipotesi alla base della stima prudenziale effettuata sono state:

- l'assunzione del personale citato ai livelli iniziali delle rispettive scale stipendiali (funzionario 0, impiegato 1);
- la rivalutazione di tutti i tabellari Agcm (retribuzione di livello, basi di calcolo premi, straordinario e IFR) del 2,6% 1 per il 2023 e del 1,5% nell'arco temporale 2024-2032;
- trattamento accessorio pari al massimo erogabile e parametri relativi<sup>2</sup> pari a quelli utilizzati nelle previsioni di bilancio ovvero derivanti da accordi sindacali vigenti.

I maggiori oneri del personale, rispetto a quanto in precedenza stimato sono imputabili principalmente agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli AGCM (dal 85%/94% al 100%). Inoltre, nel corso del 2022, vi è stata una rivalutazione degli stessi superiore a quella precedentemente ipotizzata in ragione della inattesa dinamica inflazionistica (4,9% nel 2021 e 2,6% nel 2023). Nello specifico, in riferimento all'annualità 2023, la significativa differenza è ascrivibile, oltre che alle circostanze sopra menzionate, anche:

- agli effetti che produce il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime (trimestre vs semestre) in relazione al trattamento economico fondamentale del personale;
- agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico accessorio.

<sup>1</sup> Previsione Istat dell'inflazione misurata dall'IPCA al netto degli energetici importati per il 2022 a valere sui tabellari 2023 Agcm. L'indice IPCA è l'indicatore che viene utilizzato dalla Banca di Italia/Agcm per l'aggiornamento annuale dei tabellari.

<sup>2</sup> Premio di risultato: 2,6; Premio efficienza aziendale: 1,5%; Premio di presenza: massimo 40gg di servizio ulteriori; Straordinario impiegati: massimo 200 ore.





Relativamente alla piattaforma, necessaria per la corretta gestione delle istanze e la garanzia dell'anonimato, e richiamata nelle Linee Guida dell'ANAC "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001",<sup>3</sup> il trend degli oneri su base decennale sostenuti per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché la quantificazione dei maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze, sono stati riportati nel prospetto riepilogativo seguente:

ANAC - STIMA ONERI PIATTAFORMA TRATTAMENTO DATI											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Spesa di sviluppo e funzionamento	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.480.000,00
<b>Totale Oneri</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>

Nello specifico trattandosi di stime (non conoscendo allo stato i requisiti funzionali delle evoluzioni da implementare sulla piattaforma) si è semplicemente ritenuto di arrotondare i relativi importi (anche in ragione della dinamica dell'inflazione in atto) includendo nel 2026 i costi di adeguamento e revisione delle piattaforme tecnologiche utilizzate dalla piattaforma nonché i costi di eventuali attività di vulnerability assessment sulla stessa. I costi sono da intendersi come costi di investimento per i primi 4 anni, mentre per i successivi si tratta di costi di funzionamento (prevalentemente gestione e manutenzione applicativa).

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri relativi sia all'implementazione della dotazione organica di n. 22 unità di personale, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione sia degli oneri relativi allo sviluppo e alle spese di funzionamento della piattaforma informatica da utilizzare per il trattamento dei dati da parte di ANAC.

<sup>3</sup> Nelle quali l'ANAC ha stabilito "quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza del segnalante, la gestione in via informatizzata delle segnalazioni. Tale aspetto è divenuto ancora più importante alla luce della nuova formulazione dell'art. 54-bis laddove si dispone che ANAC adotti apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".



ANAC - STIMA ONERI PER L'IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
22 unità di personale											
Competenze lorde	861.113,97	1.548.077,96	1.632.128,93	1.701.755,67	1.792.313,20	1.864.905,74	1.971.847,46	2.096.390,24	2.223.767,64	2.337.328,78	18.029.629,57
Costo Azienda*	285.889,84	629.583,88	668.589,11	697.032,73	734.405,84	764.137,20	818.376,27	870.736,45	923.360,34	971.537,21	7.363.648,86
<b>Totale Oneri</b>	<b>1.147.003,81</b>	<b>2.177.661,84</b>	<b>2.300.718,04</b>	<b>2.398.788,41</b>	<b>2.526.719,03</b>	<b>2.629.042,93</b>	<b>2.790.223,72</b>	<b>2.967.126,69</b>	<b>3.147.127,98</b>	<b>3.308.865,99</b>	<b>25.393.278,43</b>
ANAC - STIMA ONERI PIATTAFORMA TRATTAMENTO DATI											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Spesa di sviluppo e funzionamento	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.480.000,00
<b>Totale Oneri</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>Totale Complessivo Oneri</b>	<b>1.397.004</b>	<b>2.427.662</b>	<b>2.550.718</b>	<b>2.648.788</b>	<b>2.606.719</b>	<b>2.709.043</b>	<b>2.870.224</b>	<b>3.047.127</b>	<b>3.227.128</b>	<b>3.388.866</b>	<b>26.873.278,43</b>

Il costo per il personale (importi arrotondati) è così quantificato: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed in euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032.

Per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati nonché i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze sono così quantificati: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 a decorrere dall'anno 2027.

In ordine alla relativa copertura degli oneri sopra quantificati si procederà con prelevamento dal Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 12** disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, sia per i procedimenti penali che contabili e disciplinari, mentre **l'articolo 13** riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni. *Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Con **l'articolo 14** si disciplina la modalità di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione per il tempo necessario a gestire e definire le stesse. Si ha un'ulteriore precisazione sulle modalità di conservazione a seconda se le segnalazioni siano state effettuate utilizzando linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrate oppure non registrate o ancora, nel corso di un incontro col personale addetto. *Si tratta di modalità procedurali attuabili nell'ambito dell'implementazione della piattaforma informatica a cui si è già fatto riferimento, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.* **L'articolo 15 (Divulgazioni pubbliche)** disciplina le condizioni per le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione



previsti dal presente decreto, anche quando le informazioni divulgate erano ritenute vere dal segnalante.

### **Capo III** **Misure di protezione**

Con il presente capo vengono disciplinate le misure di protezione che costituiscono gli strumenti a tutela dei segnalanti. In particolare, *l'articolo 16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)* prevede le condizioni mediante le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, quando al momento della segnalazione/denuncia o divulgazione pubblica il soggetto segnalante riteneva che le informazioni divulgate fossero vere. Tale tutela è assicurata, in caso di segnalazione anonima, **solo** alla persona segnalante che sia stata successivamente identificata e che abbia subito ritorsioni (comma 4), nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione. Si rappresenta che, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

*L'articolo 17* prevede che è vietata ogni forma di ritorsione, in quanto il segnalante non può essere sottoposto a misure che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla persona e la sua reputazione: pertanto, si prevede un dettagliato elenco delle possibili forme di ritorsione, o discriminazione operate nei confronti del whistleblower tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro (come il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata), nonché una serie di altre gravi condotte afflittive come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita di opportunità e di redditi a cagione del suo agire.

*La disposizione ha carattere precettivo e non comporta oneri per la finanza pubblica.*

*L'articolo 18* si occupa di inquadrare le c.d. misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato, mediante la stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni con l'ANAC. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali - rilasciate gratuitamente - sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni secondo le forme di tutela apprestate dall'ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno o dell'Unione europea.

In caso di possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico, la persona che ha inoltrato la segnalazione potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto già previsto a legislazione vigente dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese



di giustizia), e pertanto, la previsione di cui sopra rientra tra le fattispecie contemplate dal diritto interno per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 del presente articolo si prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria o amministrativa, alla quale si è rivolta la persona segnalante per ottenere protezione dalle ritorsioni, di richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate. Si osservano le forme di cui all'articolo 210 e seguenti del codice di procedura civile nei procedimenti giudiziari, nonché l'articolo 63, secondo comma c.p.a. per i processi amministrativi.

**L'articolo 19** si occupa di disciplinare la tutela del segnalante in caso di adozione di misure ritorsive e detta, quindi, le misure di protezione che l'ANAC attiva al riguardo, informando - in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico - immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si segnala che per gli accertamenti istruttori relativi alle misure ritorsive, l'ANAC si avvale della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica, per il settore pubblico, nonché della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il settore privato, concludendo con tali organismi, specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

Nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento delle condotte e degli atti vietati ai sensi dell'articolo 12, si presume che tali condotte o atti siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti dettati da forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo, mentre non sono garantite le tutele perviste dal presente articolo, in caso di accertamento in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato per il fatto che la persona segnalante ha reso deliberatamente false informazioni sulle violazioni. È sottoposto a provvedimento disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni rilevatesi infondate. Ricorrendo queste casistiche è conseguenziale il venir meno della tutela giudiziaria di cui al presente articolo.

*La norma esplicita garanzie e forme ordinarie di tutela giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento interno, pertanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11 del presente provvedimento a cui si rimanda.*

**L'articolo 20** prevede le ipotesi di limitazione della responsabilità della persona segnalante nel caso in cui sia avvenuta la diffusione di notizie coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta quando la sua segnalazione o divulgazione pubblica era necessaria al rilevamento di una violazione.



Si prevede, inoltre, l'assenza di responsabilità anche di natura civile o amministrativa, eccetto che il fatto costituisca reato, dell'ente o della persona segnalante nell'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

*La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, segnalando che per quanto riguarda le eventuali attività giurisdizionali, si tratta di compiti istituzionalmente espletati secondo le norme del diritto processuale interno.*

Per quanto concerne **l'articolo 21**, si rappresenta che l'ANAC, accertata la natura ritorsiva degli atti o delle omissioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Per quanto riguarda il settore privato gli enti e le persone giuridiche adottano nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001.

*Si tratta di norma precettiva che è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.*

**L'articolo 22** dispone la nullità delle eventuali rinunce e delle transazioni relative a diritti e tutele previste dal presente provvedimento ad eccezione di quelle concluse a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali ed associazioni che promuovano tra i loro scopi, la trasparenza e la legalità. *La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

## CAPO IV

### Disposizioni finali

**L'articolo 23** detta le abrogazioni delle precedenti disposizioni in materia di whistleblowing, perché trasposte nel presente decreto legislativo (vale a dire, l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001, i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e l'art. 3 della legge 179/2017). *La presente disposizione è di natura precettiva e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.*

**L'articolo 24** detta la disciplina transitoria e di coordinamento prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento si applicano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato. Il secondo comma stabilisce che per le segnalazioni o le denunce effettuate all'autorità giudiziaria o contabile precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e fino all'applicazione delle disposizioni dello stesso, ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il terzo comma dell'articolo in esame prevede la riformulazione dell'art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il quarto comma sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2-undecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive



modifiche, relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.


Il quinto comma, al fine di conseguire il coordinamento normativo, sostituisce integralmente il comma 2-bis del D. Lgs. 231 del 2001, prevedendo – come già menzionato all'articolo 4 del presente provvedimento - che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a) della disposizione prevedono, per l'appunto, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il regime dettato in materia di procedimenti e di applicazione delle sanzioni disciplinari, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e precettivo e non determinano alcun onere per la finanza pubblica.*

Infine, **l'articolo 25** contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che - fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 11 - dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, *atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

09/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**TITOLO:** Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

**Amministrazione proponente:** Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e Ministro della giustizia

**Amministrazioni concertanti:** Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L’intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La necessità di cui sopra è legata anche alla procedura di infrazione n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva che è stata avviata con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022; successivamente è stata trasmesso il parere motivato da parte della Commissione europea del 15 luglio 2022.

Si intende raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva, così creando una disciplina organica e uniforme in materia che permetta una maggiore tutela del whistleblower; in tal modo, questi sarà maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti, che dovrà comunque essere effettuata nei limiti e con le modalità indicate nel decreto, al fine di evitare un abuso o eccesso nell’utilizzo di segnalazioni infondate, tenendo conto anche della tutela del segnalato.

Scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “informati” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a

uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati. In attuazione della direttiva si è preferito raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

L’ambito di operatività della direttiva è limitato, alla luce del principio di sussidiarietà che regola l’azione legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). Inoltre, la normativa ha valore residuale rispetto alle discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori (i riferimenti a tali normative sono contenuti nella parte II dell’allegato). Rimane poi esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché le norme di procedura penale. Entro l’ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per il *whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing* già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l’articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’articolo 6 cit. e ha previsto, all’articolo 3, l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale).

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell’Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori (eccetto che per le segnalazioni esterne nel settore privato), ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01), con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni



esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001) l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, e, limitatamente alle materie di propria competenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come anticipato, la normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l'articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 cit. e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale). Nel **settore pubblico**, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o la sua responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.

Nel **settore privato**, la tutela del *whistleblower* è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti***

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento interno alle linee di intervento imposte dalla direttiva, in ossequio alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001, che con il presente decreto viene abrogato) e più circoscritta nel settore privato, con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01, che con il presente decreto viene modificato, mediante sostituzione del testo); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001), l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (che con il presente decreto viene abrogato). Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

Di conseguenza, è prevista l'abrogazione delle vigenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; mentre il comma 2 bis del predetto decreto viene modificato. Tale abrogazione e tale modifica si giustificano alla luce del fatto che le medesime disposizioni sono state trasposte nel presente decreto, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il presente schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, essendo materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Nel presente schema di decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti in materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo è specificamente volto ad attuare nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1937/UE, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

La procedura di infrazione n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva è stata avviata con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 e successivamente è stata trasmesso il parere motivato da parte della Commissione europea del 15 luglio 2022.

È stato comunicato dalla Commissione europea parere motivato del 15.7.2022 per mancato recepimento della direttiva entro il termine del 17 dicembre 2021 previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937/UE).

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Rispetto agli istituti oggetto di modifica non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Nel testo del provvedimento vengono introdotte nuove definizioni normative, sulla scorta delle indicazioni contenute nella direttiva.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Sono stati modificati, mediante sostituzione del testo, le seguenti disposizioni: art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 2-*undecies*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 6, comma 2 bis, del decreto legislativo 231/2001 (i commi 2 ter e 2 quater della stessa disposizione sono stati invece abrogati).

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Si è proceduto, con l'articolo 23, all'abrogazione delle seguenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e all'articolo 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di *whistleblowing*.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il presente schema di decreto legislativo non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati statistici ISTAT, i dati forniti da ANAC ed estrapolati dalle relazioni annuali presentate dall'Autorità alla Camera dei deputati. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari stakeholder durante la fase ascendente del negoziato oltre che i dossier europei di rilievo (tra gli altri, *European Commission DG JUSTICE Unit C2, Fundamental rights policy: "The Directive on the protection of whistleblowers in the EU*).